UNICUSANO
Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

STATUTO

I N D I C E

ART.1	PAG. 2
ART.2	PAG. 3
ART.3	PAG. 4
ART.4	PAG. 4
ART.5	PAG. 6
ART.6	PAG. 10
ART.7	PAG. 10
ART.8	PAG. 11
ART.9	PAG. 12
ART.10	PAG. 13
ART.11	PAG. 14
ART.12	PAG. 14
ART.13	PAG. 14
ART.14	PAG. 15
ART.15	PAG. 15
ART.16	PAG. 16
ART.17	PAG. 17
ART.18	PAG. 18
ART.19	PAG. 18
ART.20	PAG. 19
ART 21	PAG. 19
ART.22	PAG. 20
ART.23	PAG. 20
ART.24	PAG. 20
ART.25	PAG. 21
ART.26	PAG. 21
ART.27	PAG. 22

UNICUSANO
Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

STATUTO

ARTICOLO 1

1. Le norme del presente Statuto governano l'organizzazione e il funzionamento dell'Università degli studi Niccolò Cusano, Telematica – Roma, denominazione abbreviata UNICUSANO, con sede centrale in Roma (indicata come Università nel prosieguo del presente articolato).
2. L'Università nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione ai principi sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 Dicembre 1948 e ai diritti e alle libertà garantiti e tutelati dalla Costituzione Italiana con particolare riferimento all'istruzione, quale strumento di creazione di una società democratica e del progresso sociale.
3. Per il perseguimento di tali obiettivi viene istituita l'Università, che ai sensi dell'art. 26 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 e del Decreto ministeriale del 17 Aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning, e anche mediante l'utilizzo di metodologie miste, per consentire la formazione sia in presenza che a distanza. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.
4. L'Università appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'articolo 1, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto del 31 Agosto 1933, n. 1592 ed è dotata di personalità giuridica.
5. In attuazione dei principi posti dall'articolo 33 della Costituzione l'Università gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

STATUTO

ARTICOLO 2

1. L'Università è promossa e sostenuta dalla Società delle Scienze Umane S.r.l., che vigila e assicura il perseguimento dei fini istituzionali provvedendo a dotarla dei mezzi necessari per il funzionamento.
2. Soggetti pubblici e privati, interessati a sostenere l'impegno dei promotori, possono concorrere allo sviluppo dell'Università e contribuire al suo funzionamento.
3. Costituiscono risorse finanziarie dell'Università le rette, i contributi e i diritti versati dagli studenti, nonché tutti i beni mobili, immobili, e fondi che ad essa saranno conferiti a qualunque titolo.
4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali, nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici, che privati italiani e stranieri.
5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.
6. La Società delle Scienze Umane S.r.l. delibera le linee guida del piano economico e gestionale dell'Università che vengono recepite in un programma economico annuale redatto dal Consiglio di Amministrazione e deliberate dallo stesso previo parere favorevole della Società delle Scienze Umane S.r.l..
7. La Società delle Scienze Umane S.r.l. vigila sulla corretta attuazione del programma economico annuale. A tale scopo, entro il 15 Luglio di ogni anno verrà convocato, su iniziativa dell'organo amministrativo della Società, un comitato di valutazione costituito dall'amministrazione della Società delle Scienze Umane S.r.l. o suoi delegati, dal Presidente dell'Università, dal Rettore e dall'Amministratore delegato, onde verificare:

- l'attuazione delle linee guida e del programma economico annuale;
- l'andamento della gestione economica dell'Università;
- le proposte di modifica delle linee guida e del programma economico annuale.

ARTICOLO 3

1. Sono organi centrali della Università:
a. *il Consiglio di Amministrazione;*
b. *il Presidente dell'Università;*
c. *il Vice Presidente dell'Università;*
d. *l'Amministratore delegato, ove nominato;*
e. *il Rettore;*
f. *la Giunta;*
g. *il Tesoriere, ove nominato;*
h. *il Direttore Generale;*
i. *il Senato Accademico;*
j. *il Nucleo di Valutazione Interno;*
k. *il Collegio dei Revisori dei conti.*
2. La Società delle Scienze Umane S.r.l. nomina il Presidente, il Vice Presidente e, ove lo ritenga opportuno, l'Amministratore Delegato e il Tesoriere, nonché otto componenti del Consiglio di Amministrazione, e ne dispone l'eventuale revoca secondo la disciplina del mandato dettata dal codice civile.
3. I componenti di tutti gli organi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
4. Costituiscono organi accademici per la didattica e la ricerca:
a. *i Presidi di Facoltà;*
b. *i Consigli dei Corsi di Studio;*
c. *i Direttori di Dipartimento;*
d. *i Consigli di Dipartimento;*
e. *la Giunta esecutiva dei Dipartimenti.*

STATUTO

ARTICOLO 4

1. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
a. il Presidente dell'Università, con funzioni di presidente del consiglio;
b. il Vice Presidente dell'Università con funzioni di vice presidente del consiglio;
c. l'Amministratore delegato, ove nominato;
d. otto rappresentanti nominati dalla Società delle Scienze Umane S.r.l.;
e. il Rettore;
f. un professore di ruolo dell' Università.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal Direttore Generale.
Su proposta della Società delle Scienze Umane S.r.l. e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere chiamati a far parte dello stesso, in numero non superiore a tre, rappresentanti di organismi pubblici e privati, i quali si siano impegnati a versare per almeno un triennio il contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.
2. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su designazione della Società delle Scienze Umane S.r.l., in conformità all'art. 5 dello Statuto.
3. Il professore di ruolo di cui al punto f) è designato dalla Società delle Scienze Umane S.r.l. e nominato dal Presidente dell'Università.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.
Le nomine che intervengono nel corso del mandato del Consiglio non possono avere durata superiore a quelle dei Consiglieri in carica all'atto della nomina.
5. In prossimità di ogni scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, la Società delle Scienze Umane S.r.l. Srl, attiva le procedure per la nomina o designazione dei componenti ad essa riservate.
6. La nomina costitutiva del Consiglio di Amministrazione, così come la eventuale revoca dei componenti, è effettuata dal Presidente dell'Università in conformità alle previsioni del presente statuto.
7. I Consiglieri possono essere revocati con delibera del Consiglio di

Amministrazione su indicazione della Società delle Scienze Umane S.r.l., secondo la disciplina del mandato dettata dal codice civile.

8. La mancata nomina di uno o più componenti non inficia la validità di costituzione del Consiglio, che potrà operare con la nomina di almeno la metà dei soggetti di cui statutariamente è stabilita la composizione.

ARTICOLO 5

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Università. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il Consiglio di Amministrazione attua la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Università in conformità alle disposizioni del presente Statuto ed alle linee guida del piano economico gestionale deliberato dalla Società delle Scienze Umane S.r.l.. Assicura, altresì, lo svolgimento di tutte le attività dell'Università, nel rispetto delle prerogative del Senato Accademico e dei Consigli dei Dipartimenti in merito alle valutazioni scientifiche e didattiche.

Il Consiglio di Amministrazione:

a. recepisce le linee guida di cui all'art. 2 del presente Statuto, redigendo un programma economico annuale;
b. recepisce con delibera le modifiche del presente Statuto, approvate dalla Società delle Scienze Umane S.r.l. ed emanate con provvedimento del Presidente;
c. delibera l'indirizzo generale dello sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali e ne delibera i relativi programmi;

d. nomina il Rettore, su designazione della Società delle Scienze Umane S.r.l., tra le personalità del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro;
e. delibera l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;
f. sentito il parere del Rettore, nomina un Rettore vicario tra personalità di riconosciuto valore scientifico, imprenditoriale, culturale e del lavoro, che esercita le funzioni del Rettore per apposita delega o in caso di assenza o impedimento dello stesso o per cessazione anticipata della carica del Rettore;
g. sentito il parere del Rettore e del Rettore Vicario, nomina uno o più pro-rettori tra i docenti dell'Ateneo, che eserciteranno funzioni su specifiche deleghe del Rettore;
h. nomina i Presidi delle Facoltà, previa designazione della Società delle Scienze Umane S.r.l.;
i. nomina i Direttori di Dipartimento previa designazione della Società delle Scienze Umane S.r.l.;
j. delibera il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme vigenti, sentito il Senato Accademico;
k. nomina il Comitato Tecnico Organizzatore previa designazione della Società delle Scienze Umane S.r.l.;
l. nomina il Direttore Generale, su designazione della Società delle Scienze Umane S.r.l.;
m. nomina i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo, designandone il Presidente, nonché il Collegio dei Revisori;
n. approva i ruoli organici del personale docente delibera le chiamate dei professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori ed esperti linguistici, esperti della materia, anche per le attività di tutoraggio, sentito il parere del Senato Accademico e dei Dipartimenti interessati, nel rispetto delle linee guida e del programma economico annuale;

o. approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative, autorizza l'assunzione di tale personale ed adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti nel rispetto delle linee guida e del programma economico annuale;
p. assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale nel rispetto delle linee guida e del programma economico annuale;
q. delibera, sentito il Senato Accademico, l'istituzione di nuovi Dipartimenti, Corsi di studio ed ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente nel rispetto delle linee guida e del programma economico annuale;
r. definisce la Carta dei servizi ed il Contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al Rettore;
s. delibera sull'ammontare delle rette e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio nel rispetto delle linee guida e del programma economico annuale;
t. delibera, sentito il Senato Accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa;
u. delibera, sentito il Senato Accademico e previo parere favorevole della Società delle Scienze Umane S.r.l., la stipula di convenzioni con altre Università o Centri di Ricerca e con altri soggetti pubblici o privati;
v. delibera il bilancio preventivo nel rispetto delle linee guida e del programma economico annuale e approva il conto consuntivo dell'Università;
w. delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;
x. delibera la costituzione in giudizio dell'Università nel caso di liti attive o passive;
y. delibera sui regolamenti dell'università ai sensi delle vigenti disposizioni;
z. ha facoltà di affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e

operativi;

aa. delibera sentito il Senato Accademico, il Regolamento per le attività di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti;

bb. determina, su proposta della Società delle Scienze Umane S.r.l., eventuali compensi per il Rettore, per lo stesso Consiglio d'Amministrazione, per il Senato Accademico, per il collegio dei Revisori dei Conti, per il Nucleo di Valutazione interno e per qualsiasi altro organo o soggetto quando la misura dei compensi non sia regolata da disposizioni normative inderogabili;

cc. destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalità proprie dell'Università, sentite le indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche, nel rispetto delle linee guida e del programma economico annuale;

dd. delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università secondo le norme vigenti, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;

ee. delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

ff. delibera per il conferimento dei premi, borse di studio e perfezionamento e degli assegni di ricerca;

gg. delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;

hh. delibera sentito il Senato Accademico il Regolamento relativo alle chiamate dei professori ordinari e associati, nonché le procedure selettive per la copertura dei posti di professori ordinari e associati ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge 9 Maggio 1989, n.168, assicurando la valutazione comparativa dei candidati;

ii. delibera, inoltre, i Regolamenti per i trasferimenti ai sensi dell'art.13 del D.L. 06/04/2006 n.164.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente del

Consiglio d'Amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti effettivamente nominati.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

ARTICOLO 6

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed è titolare delle seguenti attribuzioni:

a. provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
b. ha la rappresentanza legale dell'Università anche in giudizio;
c. convoca e presiede la Giunta ove costituita;
d. assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica;
e. è membro del Senato Accademico;
f. esercita le altre competenze attribuitegli dal presente Statuto, nonché poteri ad esso delegati dal Consiglio d'Amministrazione;
g. adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 7

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di costituire la Giunta, quale sua emanazione operativa, composta dal Presidente, dal Vice Presidente **e da un altro componente del Consiglio.** Svolge le funzioni di segretario il Direttore Generale.

2. Possono essere invitati a partecipare alla Giunta, con funzioni consultive, i Presidi di Facoltà, allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.

3. La Giunta, in forza di specifiche deleghe del Consiglio di Amministrazione, delibera su:

a. chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori, la stipula di contratti di insegnamento e di ricerca, in conformità alla legislazione vigente;
b. assunzioni del personale non docente anche con qualifica dirigenziale;
c. modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio, sentito il Consiglio di Dipartimento;
d. rette di iscrizione, i contributi e gli eventuali esoneri;
e. conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento, nonché gli assegni di ricerca;
f. ogni altra materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, in cui venga espressamente conferita delega;

4. La Giunta adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 8

1. Il Rettore è nominato ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto tra personalità di riconosciuto valore e qualificazione scientifica.
2. II Rettore dura in carica un triennio e può essere confermato.
3. Il Rettore:

a. riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;
b. cura l’osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;
c. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;
d. rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e. esercita tutte le altre funzioni a lui demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto;
f. convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio d'Amministrazione;
g. formula proposte e riferisce al Consiglio d'Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso su tali temi;
h. fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche e ne riferisce nell'ambito del comitato di cui all'art. 2 del presente Statuto;
i. sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalità telematica e degli insegnamenti in presenza curando l'interazione tra docenti, tutor e studenti;
j. vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta;
k. **promuove, anche su indicazione del Consiglio di Amministrazione**, l'attività disciplinare sul corpo docente e ricercatore e sugli studenti, riferendo al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni finali;
l. adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva. Il Rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze. Al Rettore viene riconosciuta una indennità di funzione deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 9

1. Il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede e dai Presidi delle Facoltà istituite **nonché dal Presidente dell'Università ai sensi dell'art. 6.**

2. L'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

3. Il Senato Accademico mette in atto tutte le procedure necessarie per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività afferenti al settore scientifico e alla didattica.

In particolare il Senato Accademico:

a. elabora il programma delle attività didattiche ed il piano di sviluppo dei Corsi di studio dell'Ateneo sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
b. propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università,da sottoporre al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
c. propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
d. esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;
e. adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;
f. stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione "a distanza", per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti.

4. Alle adunanze del Senato Accademico, partecipa con funzioni consultive il Direttore Generale il quale esercita le funzioni di Segretario del Senato stesso.

ARTICOLO 10

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di

Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, e nominati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università.
2. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

ARTICOLO 11

1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

1. Per favorire la semplificazione organizzativa dell'Università, le facoltà dell'ateneo rappresentano esclusivamente l'aggregazione disciplinare formativa dei corsi di studio.
Le facoltà non dispongono di propri organi e strutture; tuttavia, nella fase di attuazione delle nuove forme di organizzazione didattica e scientifica dell'università possono essere designati i Presidi di Facoltà per la funzione di rappresentanza di aggregazione disciplinare.
Il Preside viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su designazione della Società delle Scienze Umane S.r.l., tra i docenti di ruolo di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia; dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.

ARTICOLO 13

1. I Consigli di corso di studi sono costituiti da tutti i docenti ufficiali che sono titolari di insegnamento presso i corsi stessi. A regolare il funzionamento del Consiglio è preposto un professore di ruolo con funzioni di coordinatore designato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

ARTICOLO 14

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1 del presente Statuto, l'Università rilascia i titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale n. 270 del 22 Ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'Università può istituire i corsi previsti dall'ordinamento universitario nazionale in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.
3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della Legge 14 Gennaio 1999 n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o delle lauree magistrali, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello.
4. L'Università può istituire la Scuola di specializzazione per le professioni legali, secondo le disposizioni di legge vigenti e disciplinata nel regolamento didattico di Ateneo.

ARTICOLO 15

1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
2. L'Università collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione

e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università può stipulare accordi e convenzioni con Università e Istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.
4. L'Università può svolgere ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla conciliazione, all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero. L'università può anche organizzare e realizzare dei corsi di formazione in materia di conciliazioni e/o mediazione. Qualora previsto dalla normativa al momento vigente l'Università potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro. Inoltre l'Università potrà svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi e ricerche. Al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia la conciliazione sia tutte le altre soluzioni alternative alle controversie ivi compreso l'arbitrato. Con particolare riferimento alla conciliazione societaria, l'università si adegua a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia nei DM 222 e 223/2004 e del D.Lgs 4 marzo 2010, n.28 e ogni altra conciliazione vigilata e regolamentata a normative di legge che saranno al momento in vigore.
I contratti e le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulati previo parere favorevole della Società delle Scienze Umane S.r.l..

ARTICOLO 16

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14 comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo

dell'Università e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del Decreto ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004.

ARTICOLO 17

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico **di previdenza** e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali. **Ai Professori di ruolo e ai ricercatori si applica il trattamento di previdenza e di quiescenza dei professori e dei ricercatori delle Università statali con iscrizione alla gestione separata per i trattamenti pensionistici relativamente ai dipendenti dello Stato e al fondo di previdenza ex ENPAS ai sensi del DPR 1032/73.**
4. I professori trasferiti dalle Università statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali.
5. L'ingresso in ruolo, per chiamata o trasferimento, presso l'università comporta l'accettazione di tutti i regolamenti vigenti a tale data.
6. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di

ruolo in altre Università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.
7. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
8. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

ARTICOLO 18

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di verifica coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università e si svolge coerentemente
con le direttive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

ARTICOLO 19

1. Alla promozione e all'organizzazione delle attività di didattica e di ricerca possono essere preposti, in luogo delle facoltà, uno o più dipartimenti.
Possono essere istituiti uno o più dipartimenti anche multidisciplinari in conformità alla normativa nazionale di riferimento, preposto/i allo svolgimento della ricerca scientifica, alle attività didattiche e formative in generale, nonché alle attività rivolte all'esterno correlate o accessorie alle predette attribuzioni.
Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e

ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, se istituito esercita le seguenti attribuzioni:

a. attua, sulla base delle disposizioni del consiglio di amministrazione, , l'attività di ricerca, la didattica e ogni altra attività culturale;
b. organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; gestisce, qualora assegnati dal C.d.A., i fondi di dotazione ed ogni altra risorsa assegnata o altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;
c. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norma vigenti.

2. Sono organi del Dipartimento:

a. il Direttore;
b. il Consiglio di Dipartimento;
c. il Direttore Vicario;
d. la Giunta Esecutiva.

Qualora vengano istituiti uno o più dipartimenti, il provvedimento autorizzativo emanato in conformità alle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, definirà le disposizioni regolamentari per l'articolazione e il funzionamento delle strutture.

ARTICOLO 20

1. Le funzioni delle strutture didattico-scientifiche sono svolte da un Comitato Tecnico - Organizzatore costituito dal Rettore, che lo presiede, e da un massimo di quindici componenti designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, di cui almeno cinque aventi la qualifica di professori universitari.

2. II Comitato tecnico - organizzatore assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Università e per la nomina degli ordinari organi accademici.

3. Il Comitato di cui al comma 1 cesserà dalla sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente statuto.

4. Le funzioni di segretario del Comitato sono assicurate dal Direttore Generale.

ARTICOLO 21

1. II Direttore Generale dell'Università è assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta della Società delle Scienze Umane S.r.l.. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Società delle Scienze Umane, può deliberare la nomina di un Direttore Generale operativo, determinandone i compiti e il trattamento economico.

ARTICOLO 22

1. L'Amministratore Delegato, scelto tra persone dotate di esperienza manageriale, è nominato dalla Società delle Scienze Umane S.r.l. con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile, stipulato dal Presidente previa delibera del Consiglio di amministrazione, nel quale sono definiti i diritti e doveri nonché il trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

ARTICOLO 23

1. Il Presidente e il Vice Presidente dell'Università sono nominati per una durata non superiore al triennio dalla Società delle Scienze Umane S.r.l.. I rapporti sono regolati da apposito contratto stipulato dal soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione su indicazioni della Società delle Scienze Umane S.r.l., a valere, di norma, per lo stesso periodo di mandato dell'organo di gestione.
2. Il contratto del Vice Presidente prevederà, altresì, l'esercizio delle funzioni nei

casi di impedimento o assenza del Presidente o in forza di apposite deleghe, temporanee e permanenti, conferite dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e/o dal Consiglio di Amministrazione. La funzione resta in carica per lo stesso periodo del mandato del Presidente.

ARTICOLO 24

1. Il Tesoriere è nominato dalla Società delle Scienze Umane S.r.l. e risponde del proprio operato alla stessa con relazioni annuali. E' responsabile del Patrimonio dell'Università, vigila sul regolare pagamento delle rette, contributi e diritti. Vigila sulla corretta tenuta delle scritture contabili di legge e sulla gestione amministrativa e fiscale, conformemente alle prescrizioni di legge e convenzionali.

ARTICOLO 25

1. Qualora l'Università, per qualsiasi motivo, cessi le sue attività, venga privata della sua autonomia, si estingua, venga disciolta o acquisita a patrimonio dello Stato,per effetto di propria delibera ovvero di atto amministrativo o normativo, l'intero suo patrimonio è devoluto alla Società delle Scienze Umane S.r.l..
2. La devoluzione di cui al comma precedente ha luogo al verificarsi di una delle cause ivi indicate senza necessità di alcun atto formale di trasferimento a favore della Società delle Scienze Umane S.r.l..
3. Nell'ipotesi in cui nel patrimonio dell'Università vi siano immobili o beni mobili registrati, la relativa trascrizione o voltura verrà effettuata sulla base di un atto di accertamento dichiarativo, con valore ricognitivo, da effettuarsi, anche da una sola delle parti, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

ARTICOLO 26

1. L'Università può conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca

secondo le modalità stabilite nel relativo Regolamento.

2. L'Università a supporto della propria attività può provvedere alla istituzione di servizi editoriali, di trasmissioni radio televisive e di stampa **periodica e di ogni altro servizio comunque idoneo alla realizzazione dei propri obiettivi e fini istituzionali.**

3. La gestione dei servizi di cui al comma precedente può essere attuata direttamente ovvero affidata a società o enti appositamente costituiti o partecipati con la maggioranza del capitale sociale o del capitale di dotazione.

ARTICOLO 27

1. II presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di adozione emanato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

2. Il presente Statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Alla data di adozione del presente Statuto tutte le cariche statutarie in corso di validità restano confermate fino alla scadenza del mandato.

3. Il presente Statuto è inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione, appena pervenuto riscontro da parte ministeriale ai sensi del punto 7 della Legge 30.12.2010, n. 240, ovvero sia scaduto il termine ivi indicato.